Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 26 giugno 1935 - Anno XIII** — **Numero 148**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 26 GIUGNO 1935-XIII:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. **993**.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 9, che ha dato approvazione ai seguenti Accordi italo-austriaci di carattere economico-commerciale, stipulati in Roma il 4 gennaio 1935-XIII: « Avenant » all'Accordo italo-austriaco del 14 maggio 1934; Protocollo finale; Protocollo concernente il traffico di confine del piombo metallico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 9, che ha dato approvazione ai seguenti Accordi italo-austriaci di carattere economico-commerciale, stipulati in Roma il 4 gennaio 1935-XIII: « Avenant » all'Accordo italo-austriaco del 14 maggio 1934; Protocollo finale; Protocollo concernente il traffico di confine del piombo metallico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 994.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra, con la seguente modificazione;

All'art. 2, alle parole « e di tre tecnici » sono sostituite le altre « e di due tecnici ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 995.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1763, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge in data 28 settembre 1934, n. 1763, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 996.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese, che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'« Avenant » commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede, fra i Governi dei due Paesi, ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'art. 6 dello stesso « Avenant ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese, che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'« Avenant » commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede, fra i Governi dei due Paesi, ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'art. 6 dello stesso « Avenant ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 997.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di Note, il 19 gennaio 1935, Accordo col quale viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935, la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 46, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di Note, il 19 gennaio 1935-XIII, Accordo col quale viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935-XIII, la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934-XII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 998.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2143, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria, stipulata in Roma il 18 novembre 1934, per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2143, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria, stipulata in Roma il 18 novembre 1934, per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 999.

Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio di amministrazione del Registro Italiano navale ed aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 240, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'art. 11 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce a Roma almeno due volte all'anno.

« Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione:
il presidente del Comitato direttivo che ne è pure il presidente;
il presidente o un vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
il direttore generale della Marina mercantile;
il direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili;
il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;
il capo dell'Ufficio marina mercantile del Ministero delle colonie;
il consulente tecnico del Comitato direttivo;
il consulente economico del Comitato direttivo;
il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie;
il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei;
il direttore generale della Unione italiana di riassicurazione.

« I presidenti delle Federazioni predette possono delegare, se impediti, a prendere parte ai lavori del Consiglio di amministrazione, un loro rappresentante.

« Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica un quadriennio, con facoltà di riconferma:

a) un esperto in materia di navigazione marittima e un esperto in materia di costruzioni navali, nominati dal Ministro per le comunicazioni;

b) un esperto in materia di navigazione aerea e un esperto in materia di costruzioni aeronautiche, nominati dal Ministro per l'aeronautica;

c) i seguenti rappresentanti di organizzazioni sindacali:
due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie: uno per il naviglio da passeggeri, l'altro per il naviglio da carico;
tre membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali: uno per l'industria delle costruzioni navali, uno per l'industria delle costruzioni aeronautiche, uno per l'industria siderurgica;
due membri designati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione: uno per le aziende di assicurazioni marittime, uno per le aziende di assicurazioni aeronautiche;
un membro designato dal Sindacato nazionale fascista ingegneri;
un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza della gente del mare e dell'aria;
un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti.

« Se gli esperti di cui ai paragrafi *a*) e *b*) sono funzionari dello Stato, i Ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica provvederanno di concerto con i Ministri dai quali i detti funzionari dipendono.

« Verificandosi nel corso del quadriennio vacanze di consiglieri, di cui ai paragrafi *a*), *b*) e *c*), verrà provveduto alla loro sostituzione; i surroganti rimarranno in carica il tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i surrogati e potranno essere riconfermati ».

Art. 2.

La rappresentanza nel Consiglio di amministrazione del Registro Italiano navale ed aeronautico, delle organizzazioni sindacali, di cui al paragrafo *c*) dell'articolo precedente potrà

essere modificata, quando ne risulti l'opportunità, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'aeronautica.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Le persone che verranno a far parte del Consiglio di amministrazione del Registro Italiano navale ed aeronautico, in applicazione del presente decreto, resteranno in carica fino al 1° novembre 1937 e potranno essere riconfermate.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e con lo stesso giorno cesseranno dalla carica gli attuali consiglieri non riconfermati in base alle disposizioni della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1935-XIII, n. 1000.

Approvazione del piano di massima regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima edilizio e di diradamento della città di Brindisi.

Un esemplare di tale piano, costituito da due planimetrie generali in iscala 1:1000, e da 11 planimetrie dei rioni, in iscala 1:1000, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per il lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Brindisi provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincoli.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi ed agli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Brindisi a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione del piano regolatore il Comune procederà, in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Brindisi preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Le disposizioni del presente decreto non riguardano i beni di demanio marittimo.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prma di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento, e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno, che direttamente o indirettamente mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati, con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a il Prefetto della provincia di Brindisi in seguito a richiesta del Comune di Brindisi, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Brindisi, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella foma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a)* del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i 30 giorni dalla notifica di cui al comma *d)* del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e)* del presente articolo saranno trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite, sia da privati che dal Comune o suoi concessionari, per l'attuazione del piano, compiute entro il termine di dieci anni dalla pubblicazione del presente decreto-legge, godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte provinciali e comunali sui fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Brindisi è auterizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

I propietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 11.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Brindisi di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore per il periodo di dieci anni dalla pubblicazione del presente decreto-legge, sono stabilite nella misura fissa di lire dieci per ogni atto ed ogni trascrizione.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Prima della deliberazione podestarile di cui sopra, sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire le opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 14.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 78. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del piano regolatore della città di Brindisi.

Art. 1.

I proprietari dei suoli e degli edifici compresi nel piano regolatore, che intendono costruire, riedificare e modificare le costruzioni esistenti, debbono, salvo quanto è disposto nei successivi articoli, uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento e di quelli comunali: edilizie e di igiene, nonchè alle norme di ornato e di estetica stabilite nei rispettivi piani particolareggiati, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 2.

Le costruzioni e modificazioni di edifici prospettanti determinate vie e piazze saranno eseguite in conformità di un progetto generale di sistemazione architettonica, comprendente le aree e gli edifici della zona, da contemplarsi nei relativi piani particolareggiati, adottati dal Comune sentita la Commissione suddetta.

Art. 2.

È costituita una speciale Commissione composta come appresso:

1° podestà o un suo delegato, che ne ha la presidenza;

2° ingegnere capo del Comune;

3° sovrintendente Antichità e Belle arti o architetto della Sovrintendenza;

4° ingegnere dirigente dell'Ufficio del genio civile di Brindisi;

5° medico provinciale;

6° segretario provinciale Sindacato ingegneri;

7° fiduciario del Gruppo urbanistico del Sindacato provinciale degli ingegneri di Brindisi;

8° fiduciario del Gruppo edilizio dell'Unione industriale della provincia di Brindisi;

9° un rappresentante della Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia da designarsi annualmente dal presidente della Federazione stessa;

10° due esperti, di cui possibilmente uno architetto laureato, designati annualmente dal podestà.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

a) ha le attribuzioni della Commissione comunale edilizia, alla quale si sostituisce nei limiti delle zone comprese nei piani regolatore e di ampliamento della città di Brindisi;

b) coadiuva tanto il Comune che i privati con pareri e proposte nell'attuazione dei piani suddetti:

c) dà pareri e fa proposte a richiesta degli interessati, ed ove occorra anche di ufficio, sui lavori di parziale ricostruzione degli edifici o dei soli prospetti, e sulle opere di sistemazione per il risanamento interno degli edifici e degli isolati (ampliamento e collegamento di cortili, parziale demolizione di sopraelevazione, apertura di finestre su spazi comuni o proprietà estranee e simili) e sulle modalità di reparto della spesa tra i cointeressati;

d) determina il perimetro dei comprensori per la costituzione dei consorzi dei proprietari;

e) formula alla Amministrazione comunale le proposte di ogni altro provvedimento che ravviserà opportuno per realizzare gli scopi di sistemazione igienico-edilizia del piano;

Art. 4.

Il Comune ha facoltà d'intimare ai proprietari di stabili compresi nella zona del vecchio nucleo della città, interessato dal piano regolatore, di eseguire lavori e di attenersi alle prescrizioni del piano e dei progetti di sistemazione e ricostruzione, di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il podestà, determinato il perimetro di ogni isolato o comprensorio, ne informa i proprietari delle aree che vi sono comprese, mediante avviso da notificarsi individualmente in forma amministrativa, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali e mediante manifesto da comunicarsi alla Associazione sindacale e da pubblicarsi nell'Albo pretorio, nella località più centrale dell'abitato e, particolarmente, nei pressi della località da ricostruirsi.

Negli avvisi suddetti saranno trascritte e opportunamente riassunte le disposizioni di cui all'art. 4 della legge di approvazione del piano e all'articolo seguente del presente regolamento.

Art. 6.

Gli atti con i quali i Consorzi e i privati espropriandi dichiareranno di avvalersi del diritto loro spettante in virtù del predetto articolo 4 della legge di approvazione del piano, dovranno essere notificati al podestà entro due mesi dalla notificazione prescritta dall'articolo precedente.

Il podestà determina le condizioni particolari della ricostruzione o sistemazione, sentita la Commissione di cui all'art. 2.

Art. 7.

I Consorzi ed i concessionari delle opere si intendono sostituiti al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi all'esecuzione del piano regolatore, alle espropriazioni ed ai contributi di miglioria, salvo le speciali modalità e limitazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

Le costruzioni nuove o rinnovate nel vecchio nucleo dell'abitato, salvo maggiori limitazioni in altezza derivanti dall'approvazione del regolamento edilizio in vigore, devono avere comunque non più di tre piani, compreso il pianterreno.

Il podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 2, può autorizzare deroghe alla suddetta limitazione solo in casi eccezionali ed ove le condizioni generali della località garantiscono da inconvenienti sia nei riguardi igienici che estetici.

Il podestà, sentita la Commissione, può del pari vietare la sopraelevazione di case esistenti, anche se inferiore ai tre piani, quando esse si trovino su vie strettissime e sia da ritenersi che la nuova massa costruttiva possa peggiorare le condizioni generali dell'isolato o dell'ambiente architettonico.

Art. 9.

Il podestà ha facoltà di ordinare che gli elementi in pietra eventualmente dimessi nelle demolizioni come porte, finestre, stemmi, angoli sagomati di edifici e simili, siano riutilizzati a giudizio della Commissone di cui all'art. 2 negli stessi edifici o in altri prossimi, per evitarne la dispersione ed assicurare che rimangano a ricordo e ad ornamento delle vie cittadine.

Art. 10.

Le norme indicate negli articoli precedenti circa il restauro architettonico della edilizia privata entro il perimetro del piano regolatore della città, si applicano anche alle costruzione esistenti che abbiano elementi disarmonici con l'ambiente, ogni qualvolta i proprietari intendessero modificarle.

All'atto della denunzia delle opere prescritte dal regolamento generale edilizio, il podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 2, modificherà eventualmente le prescrizioni particolari cui debbono attenersi in occasione della esecuzione.

I proprietari possono esimersi dall'adempimento di tali prescrizioni chiedendo al Comune l'espropriazione degli immobili.

Art. 11.

Quando per effetto dell'esecuzione di un piano particolareggiato una parte di un edificio venga ad essere offerta alla pubblica vista, e costituisca, a giudizio del Comune, un deturpamento che torni a disdoro della città, particolarmente nei riguardi della importanza che vengono ad assumere i luoghi per effetto della esecuzione del piano, è in facoltà del Comune intimare ai proprietari di variare i prospetti secondo un progetto da approvarsi dal Comune. Il Comune può imporre l'esecuzione del rifacimento entro un termine stabilito.

In caso di rifiuto il Comune ha facoltà di procedere allo esproprio dello intero edificio, corrispondendo una indennità determinata secondo le norme contenute nella legge di approvazione del piano.

Art. 12.

In caso di rifabbrica o di radicale rifacimento degli stabili, il Comune può senz'altro imporre la rettifica di allineamenti tortuosi allo scopo di uniformarli all'allineamento generale delle strade e in ogni caso per una profondità non superiore ad un metro.

Art. 13.

Contro i provvedimenti del podestà è ammesso ricorso entro 30 giorni al prefetto della Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. **1001**.
Inclusione dell'abitato di Monteciccardo tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Monteciccardo, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1002**.
Circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e dei Circoli d'ispezione delle provincie di Alessandria e di Asti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse sugli affari e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, reg. n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 297, concernente l'istituzione della provincia di Asti;

Considerato che, a seguito di tale provvedimento occorre, giusta quanto autorizza l'art. 8 del suddetto R. decreto-legge n. 297, procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni degli Uffici del registro e dei Circoli d'ispezione per porle in armonia con quelle delle provincie di Alessandria e di Asti;

Considerato che, in conseguenza di tale revisione, si rende necessario nell'interesse dei servizi e dei contribuenti spostare le sedi di due Uffici del registro, sopprimendo quelli di Cocconato (Asti) e di Spigno Monferrato (Alessandria) e istituendo quelli nelle sedi di Bubbio (Asti) e di Murisengo (Alessandria);

Ritenuto opportuno, per ragioni amministrative e contabili, fissare al 1° luglio 1935, la decorrenza delle variazioni suddette;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le circoscrizioni degli Uffici del registro e dei Circoli di ispezione delle provincie di Alessandria e di Asti sono, con effetto dal 1° luglio 1935-XIII, quelle risultanti dalle tabelle *A* e *B*, che, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 155. — MANCINI.

TABELLA *A*.

UFFICI DEL REGISTRO

Num. d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE degli Uffici	COMUNI compresi nel distretto degli Uffici
	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	
1	*Alessandria* - Registro	Alessandria Borgoratto Alessandrino Bosco Marengo Casal Cermelli Cassine Castellazzo Bormida Castelletto Scazzoso Frascaro Fresonara Frugarolo Gamalero Lu Predosa S. Salvatore Monferrato Sezzadio
2	*Alessandria* - Bollo e demanio.	Idem
3	*Acqui* - Registro	Acqui Alice Bel Colle Bistagno Cartosio Castelletto d'Erro Castelnuovo Bormida Cavatore Grognardo Malvicino Melazzo Montechiaro Denice Morbello Morsasco Orsara Bormida Pareto Ponti Ponzone Ricaldone Rivalta Bormida Spigno Monferrato Strevi
4	*Casale Monferrato* - Registro.	Balzola Borgo San Martino Bozzole Camino Casale Monferrato Cella Monte Cereseto Frassineto Po Gabiano Moncestino Morano sul Po Ottiglio Ozzano Monferrato Pomaro Pontestura Rosignano Monferrato Sala Monferrato San Giorgio Monferrato Ticineto Treville Valmacca Villamiroglio Villanova Monferrato
5	*Felizzano* - Registro	Bergamasco - Carentino Felizzano Masio Oviglio Quargnento Quattordio Solero
6	*Murisengo* - Registro	Alfiano Natta Castelletto Merli Cerrina Mombello Monferrato Murisengo Odalengo Grande Odalengo Piccolo Ponzano Monferrato Serralunga di Crea Villadeati
7	*Novi Ligure* - Registro . . .	Arquata Scrivia Basaluzzo Borghetto Borbera Capriata d'Orba Carrosio

Num. d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE degli Uffici	COMUNI compresi nel distretto degli Uffici
	Segue: *Novi Ligure* - Registro	Fraconalto Francavilla Bisio Gavi Grondona Novi Ligure Parodi Ligure Pasturana Pozzolo Formigaro San Cristoforo Serravalle Scrivia Stazzano Tassarolo Vignole Borbera Voltaggio
8	*Occimiano* - Registro	Giarole Mirabello Monferrato Occimiano Terruggia
9	*Ovada* - Registro	Carpeneto Casaleggio Boiro Cassinelle Castelletto d'Orba Cremolino Lerma Molare Montaldeo Montaldo Bormida Mornese Ovada Prasco Roccagrimalda Silvano d'Orba Tagliolo - Belforte Trisobbio
10	*Rocchetta Ligure* - Registro .	Cabella Carrega Mongiardino Ligure Roccaforte Ligure Rocchetta Ligure
11	*Tortona* - Registro	Avolasca Carbonara Scrivia Carezzano Casasco Cassano Spinola
	Segue: *Tortona* - Registro . .	Castelnuovo Scrivia Cerreto Grue Costa Vescovato Dernice Garbagna Guazzora Isola Sant'Antonio Molino Alzano Piovera Pontecurone Sale Sant'Agata Fossili Sardigliano Sarezzano Spineto Scrivia Tortona Villalvernia Villaromagnano
12	*Valenza* - Registro	Alluvioni Cambiò Bassignana Pecetto di Valenza Pietramarazzi Valenza Villabella
13	*Vignale Monferrato* Registro.	Altavilla Monferrato Camagna Conzano Cuccaro Monferrato Frassinello - Olivola Fubine Vignale Monferrato
14	*Volpedo* - Registro	Brignano Frascata Casalnoceto Fabbrica Curone Montegioco Montemarzino Pozzol Groppo San Sebastiano Curone Viguzzolo Volpedo

Num. d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE degli Uffici	COMUNI compresi nel distretto degli Uffici
	PROVINCIA DI ASTI.	
1	*Asti* - Registro	Asti Baldichieri d'Asti Camerano Casasco Castell'Alfero Castello d'Annone Cerro Tanaro Chiusano d'Asti Cinaglio Cortanze Cossombrato Frinco Isola d'Asti Monale Mongardino Montechiaro d'Asti Portacomaro Refrancore Revigliasco d'Asti Rocca d'Arazzo Rocchetta Tanaro Scurzolengo Settime d'Asti Soglio Tigliole d'Asti Vigliano d'Asti Villa Corsione Villafranca d'Asti
2	*Asti* - Bollo e Demanio	Idem
3	*Bubbio* - Registro	Bubbio Cessole Monastero Bormida Mombaldone Olmo Gentile Roccaverano San Giorgio Scarampi Serole Sessame Vesime
4	*Canelli* - Registro	Calosso Canelli Cassinasco Castagnole Lanze
	Segue: *Canelli* - Registro	Costigliole d'Asti Loazzolo Montabone Rocchetta Palafea San Marzano Moasca
5	*Mombercelli* Registro	Agliano Belveglio Castelnuovo Calcea Mombercelli Montaldo Scarampi Montegrosso d'Asti Vinchio
6	*Moncalvo* Registro	Calliano Monferrato Castagnole Monferrato Casorzo Grana Grazzano Monferrato Moncalvo Montemagno Penango Tonco Viarigi
7	*Montiglio* Registro	Aramengo Cocconato Cunico Montiglio Piovà Robella Scandeluzza
8	*Nizza Monferrato* Registro	Bruno Calamandrana Castelboglione Castelletto - Molina Castelnuovo - Belbo Castel Rocchero Cortiglione Fontanile Incisa Scapaccino Maranzana Mombaruzzo Nizza Monferrato Quaranti Vaglio - Serra

Num. d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE degli Uffici	COMUNI compresi nel distretto degli Uffici
9	*San Damiano d'Asti* - Registro	Antignano Celle Enomondo Cisterna d'Asti San Damiano d'Asti San Martino Alfieri
10	*Villanuova d'Asti* - Registro .	Albugnano Berzano di San Pietro Buttigliera d'Asti Castelnuovo Don Bosco Cellarengo Cortazzone Dusino San Michele Ferrere Moncucco Torinese Montafia Passerano - Marmorito Pica San Paolo Solbrito Valfenera Viale Villanuova d'Asti

Roma, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*.

CIRCOLI D'ISPEZIONE

Numero d'ordine	SEDE e denominazione dei Circoli	Uffici che si sono compresi		*Annotazioni*
		Sede	Denominazione	

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Numero d'ordine	SEDE e denominazione dei Circoli	Sede	Denominazione	Annotazioni
1	*Alessandria* Permanente	Alessandria	Bollo e Demanio	
2	*Alessandria* 1° Circolo	Alessandria Novi Ligure Novi Ligure Rocchetta Ligure Ovada	Registro Id. Ipoteche Registro Id.	Con la verifica alle Cancellerie del Tribunale e delle Preture ed agli Uffici compresi nel gruppo V (città di Alessandria) dell'elenco Mod. 79-*bis* oltre agli Enti con sede nei Comuni di Bosco Marengo, Frugarolo, Cassine, San Salvatore Monferrato, Castellazzo Bormida, Sezzadio e Predosa.
3	*Alessandria* 2° Circolo	Alessandria Acqui Acqui Felizzano Tortona Tortona Volpedo	Ipoteche Registro Ipoteche Registro Id. Ipoteche Registro	Con la verifica degli Uffici compresi nel gruppo 1°, 2°, 3° e 4° (città di Alessandria), dell'elenco Mod. 79-*bis* oltre agli Enti con sede nei Comuni di Borgoratto, Casal Cermelli, Castelletto Scazzoso, Frascaro, Gamalero e Fresonara.
4	*Casale Monferrato*	Casale Monferrato Casale Monferrato Murisengo Occimiano Valenza Vignale Monferrato	Registro Ipoteche Registro Id. Id. Id.	

Numero d'ordine	SEDE e denominazione dei Circoli	Uffici che vi sono compresi		Annotazioni
		Sede	Denominazione	
		PROVINCIA DI ASTI.		
1	*Asti* 1° Circolo	Asti Moncalvo Montiglio S. Damiano d'Asti Villanova d'Asti	Registro Id. Id. Id. Id.	Con la verifica alle Cancellerie del Tribunale e delle Preture ed agli Uffici compresi nel gruppo I, II, V, (città di Asti) dell'elenco Mod. 79-*bis*, oltre gli Enti con sede nei comuni di Baldichieri, Chiusano, Cinaglio, Cortanze, Cossombrato, Monale, Montechiaro, Settime, Soglio, Tigliole, Villafranca, Villacorsione, Rocca d'Arazzo.
2	*Asti* 2° Circolo	Asti Asti Bubbio Canelli Nizza Monferrato Mombercelli	Bollo e Demanio Ipoteche Registro Id. Registro Id.	Con la verifica agli Uffici compresi nei gruppi III e IV (città di Asti) oltre gli Enti con sede nei comuni di Castel d'Annone, Cerro Tanaro, Castell'Alfero, Camerano Casasco, Frinco, Isola d'Asti, Mongardino, Refrancore, Revigliasco, Rocchetta Tanaro, Portacomaro, Scurzolengo, Vigliano d'Asti.

Roma, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 27 maggio 1935-XIII, n. **1003**.
Autorizzazione al comune di Aviano a riscuotere le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1933, n. 25, col quale il comune di Aviano fu autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*, a' sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la istanza prodotta dal detto Comune per ottenere la proroga della suaccennata autorizzazione;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Aviano è autorizzato a continuare a riscuotere fino al 31 dicembre 1935 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1004**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Parrocchia della Cappellania di Fenili Belasi, in Capriano Azzano (Brescia).

N. 1004. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Brescia, in data 13 novembre 1934, relativo alla erezione in Parrocchia della Cappellania di Fenili Belasi, in Capriano Azzano (Brescia), sotto il titolo della SS. Trinità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1005.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Assisi, in Molino di Altissimo (Vicenza).

N. 1005. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Assisi, in Molino di Altissimo (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. **1006.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Provvidenza per le sordomute, con casa madre in Modena.

N. 1006. R. decreto 18 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Provvidenza per le sordomute, con casa madre in Modena, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'anzidetta Congregazione di immobili del valore di L. 190.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1007.**
Erezione in ente morale della « Fondazione Generale Guglielmo Calderara ».

N. 1007. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Generale Guglielmo Calderara », costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1008.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto del Sacro Cuore, in Roma.

N. 1008. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto del Sacro Cuore, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 giugno 1935-XIII, n. **1009.**
Istituzione del Ministero per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda è elevato a Ministero.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1010.**
Istituzione del Sabato Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'orario normale di ufficio degli impiegati civili e quello di lavoro dei salariati dello Stato ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali pei quali con disposizione del Ministro, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, sia diversamente stabilito.

La riduzione dell'orario di ufficio e di lavoro nel pomeriggio di sabato sarà ricuperata, senza far luogo a maggiorazione di stipendio o di salario, con l'aumento dell'orario di ufficio o di lavoro, fatta salva pei salariati la limitazione normale massima delle quarantotto ore settimanali.

Nulla è innovato alle disposizioni relative ai giorni festivi.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo è applicabile anche agli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado nonchè al personale delle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, il lavoro del personale non considerato dai precedenti articoli che presta la propria opera alla dipendenza altrui ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13, salve le eccezioni che saranno stabilite mediante contratti collettivi di lavoro da approvarsi nelle forme di legge, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

In tali casi saranno stabiliti per i prestatori d'opera turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.

Ai minori degli anni 21, però, dovrà essere sempre lasciato libero il pomeriggio di sabato.

Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio di sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di stipendio o di salario.

Art. 4.

Il Prefetto, per superiori esigenze di interesse generale, d'intesa con il Segretario Federale, può sospendere l'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo, specificando, nel relativo decreto da emanarsi sentito il competente Ispettorato corporativo, il periodo di tempo, gli uffici, le zone, le aziende od i rami di attività, ai quali la sospensione si riferisce.

Art. 5.

Le ore pomeridiane di sabato sono destinate alle attività di carattere addestrativo prevalentemente premilitare e postmilitare, come ad altre di carattere politico, professionale, culturale e sportivo.

All'uopo il personale lasciato libero in applicazione delle norme del presente decreto dovrà mettersi a disposizione delle rispettive organizzazioni del Regime per le attività che il Segretario Federale, sentiti le autorità ed i dirigenti responsabili, preordinerà tenendo conto particolarmente delle esigenze della istruzione premilitare e postmilitare.

Nella domenica potranno indirsi di regola soltanto manifestazioni culturali, sportive e ricreative, salvo speciali circostanze in ricorrenze celebrative, periodi continuativi di istruzioni per i campi d'armi, manovre e altre attività di natura simile.

Almeno una domenica al mese dovrà essere lasciata completamente libera.

Art. 6.

Il datore di lavoro che contravvenga alle disposizioni circa la cessazione del lavoro nel pomeriggio del sabato è punito con l'ammenda sino a L. 10 per ogni persona occupata nel lavoro al quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda in ogni caso non può mai essere inferiore a L. 20.

Art. 7.

I singoli Ministri sono autorizzati ad emanare, sentito quello per le finanze e il Segretario del Partito Nazionale Fascista, le norme di attuazione del presente decreto per il personale nonchè per gli Istituti ed Enti dipendenti o soggetti alla propria vigilanza e ad integrare e coordinare, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni vigenti con quelle del presente decreto.

Per i prestatori d'opera, cui si applicano le disposizioni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, le modalità di attuazione del presente decreto saranno stabilite nei singoli contratti collettivi di lavoro o norme od accordi corporativi.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto, che entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 156. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1935-XIII.
Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Forlì a gestire magazzini generali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la istanza del Consorzio agrario cooperativo di Forlì intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire magazzini generali in Forlì;

Sentito il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Forlì nella seduta del 17 maggio 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Forlì è autorizzato a gestire in Forlì magazzini generali per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Il testo del regolamento e delle tariffe relative, depositato a norma di legge e rogato dal notaio comm. dott. Romeo Betti è stato approvato dal Consiglio dell'economia corporativa di Forlì il 17 maggio 1935-XIII.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Forlì provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi dalla pubblicazione di questo, l'ammontare della cauzione che i Magazzini stessi devono versare a norma di legge.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2471)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1935-XIII.

Autorizzazione alla « Fondiaria Vita - Compagnia di assicurazione sulla vita dell'uomo », con sede in Firenze, a proseguire l'esercizio delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, convertito nella legge 16 gennaio 1930, n. 63;

Visto l'atto di fusione tra le Società anonime « La Fondiaria Finanziaria » e « La Fondiaria Vita », entrambe con sede in Firenze, mediante assorbimento della seconda nella prima che assume la denominazione di « Fondiaria Vita - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita dell'uomo »;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1935, n. 101, con cui la fusione predetta è stata dichiarata di pubblico interesse;

Considerato che la Società rimasta sussistente dalla fusione dispone di attività sufficienti alla totale copertura delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione costituenti il portafoglio italiano;

Decreta:

La « Fondiaria Vita - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita dell'uomo », con sede in Firenze, rimasta sussistente dalla fusione tra le Società anonime « La Fondiaria Vita » e « La Fondiaria Finanziaria », è autorizzata a proseguire l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2472)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1935-XIII.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo dell'Associazione di mutua assicurazione « La Nonese », con sede in None Pinerolo, nella Società anonima « Assicurazioni generali ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, numero 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, e l'Associazione di mutua assicurazione « La Nonese » con sede in None di Pinerolo, hanno deliberato la concentrazione dei loro esercizi assicurativi mediante trasferimento del portafoglio di detta Mutua alla Società anonima « Assicurazioni generali »;

Considerato che la Società anonima « Assicurazioni generali », dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 14 aprile 1935, dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

È approvata la convenzione stipulata il 14 aprile 1935, per notaio Alessio Giuseppe di Torino (n. 3627 di repertorio) tra la Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, e l'Associazione di mutua assicurazione « La Nonese », con sede in None Pinerolo, per la concentrazione dell'esercizio assicurativo, mediante trasferimento dell'intero portafoglio dei contratti di assicurazione della Mutua predetta alla Società « Assicurazioni generali ».

Roma, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2473)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1935-XIII.

Revoca del sig. Castaldi Vincenzo dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933-XI, n. 6166, col quale il sig. Castaldi Vincenzo di Pasquale venne confermato nella carica di rappresentante del sig. Gamboni Pasquale fu Paolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visti gli atti 10 e 17 maggio 1935-XIII, coi quali il predetto agente di cambio ha revocato il mandato a suo tempo da lui conferito al suddetto sig. Castaldi;

Decreta:

Con effetto dal 10 maggio 1935-XIII, è revocata la nomina del sig. Castaldi Vincenzo di Pasquale da rappresentante del sig. Gamboni Pasquale fu Paolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2470)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Abbonamenti ferroviari per studenti.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311. 9630.5, in data 27 aprile 1935-XIII
Viste le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo capoverso dell'art. 44 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato », approvate con l'art. 1 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, è annullato e sostituito dal seguente:

« Gli abbonamenti si rilasciano limitatamente alla percorrenza fra la località che è sede dell'Istituto e quella ove dimora lo studente. La percorrenza non deve superare i 150 km. per gli studenti degli Istituti di istruzione superiore, ed i 100 km. per gli altri: a tale limite di percorrenza si fa eccezione a favore degli studenti dimoranti nella provincia di Bolzano inscritti nei Regi istituti d'istruzione superiore di Padova, Bologna e Venezia. Non si rilasciano abbonamenti intestati a due persone ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui il precedente articolo avranno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2410)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10729.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Antonia Covacich fu Pietro ved. Martin Covacevich, nata a Lesina (Dalmazia) il 18 gennaio 1883 e residente a Trieste (via V. Colonna, n. 2), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabretti ved. Martini-Covacci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Antonia Covacich ved. Martin-Covacevich sono ridotti in « Fabretti ved. Martin-Covacci ».

Il cognome Martini-Covacci viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Martino fu Prospero, nato il 15 aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai n. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13039)

N. 11419-10727.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Martin-Covacevich fu Prospero, nato a Lesina (Dalmazia) il 24 aprile 1909 e residente a Trieste (via V. Colonna, n. 2), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martini-Covacci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Martini-Covacevich è ridotto in « Martini-Covacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai n. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13040)

N. 11419-27162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Fabian di Antonio, nato a Trieste il 15 luglio 1898 e residente a Trieste (via delle Ginestre, n. 15), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Fabian è ridotto in « Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai n. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13046)

N. 11419-4049-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Rodolfo fu Antonia, nato a Trieste il 23 ottobre 1905 e residente a Trieste, via Genova, n. 23, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13047)

N. 11419-4050-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Codrich Giovanni di Francesco, nato a Pirano il 28 giugno 1898 e residente a Trieste, via Romagna, n. 2, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giorgina Pangos di Vincenzo, nata il 29 ottobre 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13048)

N. 11419-4051-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Codrich Anna fu Andrea, nata a S. Croce il 26 luglio 1897 e residente a Trieste, via Rigutti, 21, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, noticato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13049)

N. 11419-20966

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Salvatore Iuch fu Caterina, nato a Trieste il 23 dicembre 1880 e residente a Trieste, via Tor S. Lorenzo n. 2, e diretta ad ottenere a termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ughi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Salvatore Iuch è ridotto in « Ughi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria nata Zanetovich fu Vincenzo, nata il 5 luglio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13122)

N. 11419-21170

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Luigi Jercog fu Valentino, nato a S. Dorligo della Valle il 4 giugno 1906 e residente a Trieste, via G. Vitali n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ercoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Luigi Jercog è ridotto in « Ercoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vitaliano di Francesco, nato il 15 febbraio 1932, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13123)

N. 11419-21300

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Hübsch di Francesco, nato a Gorizia il 19 agosto 1909 e residente a Trieste, via della Guardia n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Hübsch è ridotto in « Bellini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida nata Rolli di Antonio, nata il 31 agosto 1908, moglie;
2. Emma di Eugenio, nata il 3 luglio 1933, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13124)

N. 11419-20968

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Hrescak fu Giacomo, auto a Trieste il 5 gennaio 1901 e residente a Trieste, via R. Battera n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana è precisamente in « Cresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Hrescak è ridotto in « Cresciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna nata Ierman di Giovanni, nata il 6 settembre 1903, moglie;
2. Vladimiro di Giovanni, nato il 7 febbraio 1923, figlio;
3. Enrica di Giovanni, nata il 17 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13125)

N. 11419-20973

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Horitzky fu Maurizio, nato a Fiume il 3 gennaio 1894 e residente a Trieste, piazza Guido Neri 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Horitzky è ridotto in « Corsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rachele nata Marceglia fu Andrea, nata il 26 marzo 1894, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13126)

N. 11419-21303

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Hegler fu Maria, nato a Trieste il 21 novembre 1895 e residente a Trieste, via S. Slataper n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Eliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Hegler è ridotto in « Eliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Canzian di Carlo, nata il 19 aprile 1900, moglie;
2. Renata di Giuseppe, nata il 16 settembre 1917, figlia;
2. Ermanno di Giuseppe, nato il 18 novembre 1919, figlio;
4. Alberto di Giuseppe, nato il 14 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13127)

N. 11419-21686

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Godnik fu Federico, nata a Trieste il 3 dicembre 1891 e residente a Trieste, via dei Giuliani n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giulia Godnik è ridotto in « Godelli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13128)

N. 11419-21291

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Godnik fu Federico, nato a Trieste il 15 settembre 1913 e residente a Trieste, via dei Giuliani n. 9-1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Godnik è ridotto in « Gonelli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13129)

N. 11419-4112-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic ved. Angela fu Bortolo nata Pecar, nata a Trieste il 27 maggio 1884 e residente a Trieste, Longera, 4, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vittorio fu Antonio, nato il 21 settembre 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13151)

N. 11419-4113-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurenzhizh Vittorio di Carolina, nato a Trieste il 29 agosto 1912 e residente a Trieste, via dell'Ospedale, 1, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'intessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13152)

N. 11419-14862.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Luigia Zancotich fu Giuseppe, nata a Dignano (Pola) il 5 giugno 1892 e residente a Trieste, Vetta di Scorcola, 839, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zancotti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Luigia Zancotich è ridotto in « Zancotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13153)

N. 11419-15044.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Zancotich fu Giuseppe, nato a Pola il 28 ottobre 1904 e residente a Trieste, Via dell'Industria, 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zancotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Zancotich è ridotto in « Zancotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Gisella nata Palatini fu Raimondo, nata il 23 maggio 1903, moglie;
2. Orlando di Ettore, nato l'11 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13154)

N. 11419-21171

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Wernigg fu Martino, nato a Trieste il 19 ottobre 1867 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto, 175, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Wernigg è ridotto in « Verni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13155)

DECRETO PREFETTIZIO 14 ottobre 1933-XI.

Revoca di decreto prefettizio concernente riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-19788

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto il proprio decreto addì 4 maggio u. s. n. 11419-3744-29-V, col quale è stato restituito alla forma italiana di Bassi il cognome del sig. Domenico Basic di Pietro, nato a Teretenik (Dalmazia) il 12 gennaio 1872, residente a Trieste in via Cellini n. 1;

Veduta la domanda dell'interessato diretta ad ottenere la revoca di detto decreto;

Riconosciute fondate le ragioni in essa contenute;

Decreta

di revocare il citato provvedimento addì 4 maggio 1933-XI, n. 11419-3744-29-V.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13130)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 23 giugno 1935-XIII alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica nell'Africa Orientale.

(2492)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 22 giugno 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935, n. 918, concernente la decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle Divisioni Camicie Nere.

(2493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle Nuove costruzioni ferroviarie approvati con decreto Ministeriale in data 31 marzo 1935.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti a questo Ministero nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(2453)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10° - gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato col R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a n. 2 posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10°, gruppo A).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere muniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in ingegneria o in matematica;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo purchè in servizio presso le forze armate, oppure da un medico civile dirigente un servizio sanitario militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia della stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Firenze e consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sette decimi nella prova scritta.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.
La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.
Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio dello stesso Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.
Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare

PROVA SCRITTA.

Geodesia.

a) Nozioni di geometria differenziale. — Coordinate curvilinee. — Curvatura della superficie — Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari. — Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica;

b) Teorema di Lègendre per la risoluzione di triangoli geodetici — Trigonometria sferoidica — Coordinate geodetiche rettangolari;

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione — Teorema di Daby;

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione;

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica — Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

N.B. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1935 - Anno XIII
Registro n. 14, Guerra, foglio n. 115. — CAVALLARI.

(2440)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a tre posti di chimico in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, col quale venne indetto un concorso per esame a tre posti di chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, e venne inoltre nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visti gli atti della anzidetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	MEDIA delle prove scritte	VOTO dell'esame orale	SOMMA dei voti
1	Dott. Varsano Samuele	8,56	8,15	16,71
2	» Vignolo Vincenzo	7,62	8,25	15,87
3	» Martignetti Guido	7	8	15
4	» Musilli Manlio	7,37	7,40	14,77
5	» Sabini Sabino Carlo	7,62	6,75	14,37
6	» Bartolini Fabio	7	6,50	13,50

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:
1. Dott. Varsano Samuele.
2. » Vignolo Vincenzo.
3. » Martignetti Guido.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso medesimo nell'ordine appresso indicato:
1. Dott. Musilli Manlio.
2. » Sabini Sabino Carlo.
3. » Bartolini Fabio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2404)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.